Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 3 aprile 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 febbraio 1971, n. **124.**

Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Abolizione dell'internato obbligatorio*).

L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale è esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del prescritto diploma.

Gli enti indicati nell'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, debitamente auto-

rizzati ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere possono ammettere allievi di ambo i sessi senza obbligo di internato; sono altresì esonerati dallo obbligo dell'internato gli allievi delle scuole per vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitarie visitatrici.

Le scuole-convitto professionali per infermiere, ordinate secondo il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, assumono la denominazione di scuole per infermieri professionali.

Su domanda degli allievi e tenuto conto delle esigenze di carattere sociale e logistico, il consiglio di amministrazione delle scuole decide sull'ammissione degli aspiranti all'internato in convitto.

Il numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole viene determinato dalle singole regioni, tenendo presenti, di norma, la capacità dei locali, la disponibilità dei servizi e le attrezzature didattiche della scuola.

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione).

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole per infermieri professionali debbono fare domanda nei termini e con le modalità fissate dal regolamento speciale della scuola.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Devono altresì aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

Art. 3.

(Titolo di studio per l'accesso alle scuole per infermiere ed infermieri generici).

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sono esentati dal possesso di tale titolo, fino all'inizio dello anno scolastico 1973-1974, i candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purchè siano in possesso della licenza elementare.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 4.

(Corsi di qualificazione per dipendenti da enti ospedalieri)

Fino a tutto il 1973 le scuole per infermiere ed infermieri generici, aventi sede presso enti ospedalieri, possono istituire corsi speciali per conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046. Tali corsi della durata di quattro mesi devono essere autorizzati dal Ministero della sanità, sentito il parere delle singole regioni.

I corsi di cui al precedente comma sono riservati a coloro che prestano servizio continuativo da almeno quattro anni in reparti o servizi di diagnosi e cura presso ospedali, cliniche o ambulatori di enti pubblici.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età inferiore ai 50 anni;

b) licenza di scuola media di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purchè siano in possesso della licenza elementare.

Art. 5.

(Entità numerica degli allievi)

Il numero massimo degli allievi che possono partecipare ai corsi di cui al precedente articolo viene determinato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso cui ha sede la scuola, su proposta della regione e in relazione alle esigenze assistenziali e al fabbisogno del personale.

Art. 6.

(Ammissione ai corsi - Programmi)

Per l'ammissione ai corsi previsti dai precedenti articoli gli aspiranti devono presentare alla direzione della scuola domanda unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4.

I requisiti di ammissione al corso devono essere posseduti alla data della entrata in vigore della presente legge.

Sull'ammissione degli aspiranti decide una commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, e così composta:

1) dal direttore della scuola per infermière ed infermieri generici;

2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

3) da una direttrice o vicedirettrice di scuola per infermieri professionali;

4) da un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;

5) da due rappresentanti designati dalla commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dei quali uno con qualifica non inferiore a quella di infermiere professionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero.

La commissione accerta il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti, nonchè la idoneità a seguire proficuamente il corso di qualificazione.

L'insegnamento comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per la pubblica istruzione vengono fissate le materie obbligatorie di insegnamento, gli orari e i programmi di ciascuna materia.

Gli insegnanti dei corsi devono essere scelti tra i docenti delle scuole per infermieri.

Art. 7.

(*Esame di idoneità*)

Al termine dei corsi di cui ai precedenti articoli, gli allievi devono sostenere un esame di idoneità dinanzi ad una commissione esaminatrice, avente la stessa composizione di quella prevista dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Il componente di cui alla lettera *e*) del menzionato articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è sostituito da un rappresentante designato dalla commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di qualifica non inferiore a quella di caposala.

Art. 8.

(*Ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali*)

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974 gli enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole-convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, con sede presso enti ospedalieri, possono ammettere senza obbligo di internato al secondo anno del corso per infermieri professionali, gli infermieri generici, le ostetriche e le vigilatrici d'infanzia e, al secondo anno del corso per vigilatrici di infanzia, le puericultrici, per un numero massimo di allievi non superiore a quello fissato dai regolamenti speciali delle scuole stesse per l'ammissione al primo anno del corso.

Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi alla data di entrata in vigore della presente legge nelle seguenti condizioni:

1) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado;

2) prestino servizio presso ospedali, istituti universitari o ambulatori di enti pubblici da almeno tre anni.

L'ammissione è subordinata al superamento di un esame, consistente in una prova scritta ed una prova orale, su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, e così composta:

1) dal direttore sanitario e dalla direttrice didattica della scuola per infermieri professionali;

2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

3) da un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;

4) da due rappresentanti designati dalla commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di caposala.

Il primo trimestre del corso è destinato all'accertamento della idoneità degli allievi alla ulteriore frequenza. La valutazione della idoneità spetta al collegio degli insegnanti.

Art. 9.

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'assistenza infermiera professionale e all'esercizio delle funzioni direttive unicamente presso gli ospedali di cui all'articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, possono, a domanda, ottenere dal medico provinciale rispettivamente il diploma di infermiere professionale e il certificato di abilitazione a funzioni direttive.

E' abrogato l'articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 10.

Ai sottufficiali infermieri della carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano frequentato corsi biennali e superato i relativi esami è rilasciato diploma di Stato di infermiere professionale.

Il Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la sanità, può istituire un terzo anno di corso per l'abilitazione alle funzioni direttive.

I programmi di studio dovranno essere adeguati, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per la sanità e per la pubblica istruzione, a quelli vigenti per le scuole per infermieri professionali.

Delle commissioni di esame di cui ai precedenti commi, deve essere chiamato a far parte un medico provinciale.

I diplomi di infermiere professionale e per l'esercizio delle funzioni direttive sono rilasciati dal medico provinciale, su domanda dell'interessato, ai sottufficiali infermieri dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica della carriera continuativa, anche se cessati dal servizio, che abbiano superato con esito favorevole, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente corsi biennali e triennali per l'esercizio nell'ambito della forza armata di appartenenza.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per la sanità e per la pubblica istruzione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati i corsi il cui superamento dà diritto al rilascio dei diplomi.

Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma.

Art. 11.

(*Spese per corsi e commissioni*)

Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico dell'ente ospedaliero, che provvede, altresì, alla loro determinazione e liquidazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — REALE — MISASI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 marzo 1971, n. **125**.
Biodegradabilità dei detergenti sintetici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detergenti sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i detergenti sintetici come tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80 per cento.

L'osservanza del disposto del comma precedente non dovrà avere come effetto l'uso di detergenti che, nelle condizioni normali d'impiego, possano arrecare danno alla salute dell'uomo o degli animali.

Art. 2.

E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato, detergenti sintetici che non rispondano ai requisiti indicati nell'articolo 1.

E' vietato inoltre l'uso degli stessi prodotti da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici.

I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.

Art. 3.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli stabilimenti ed esercizi pubblici ove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le sostanze previste dalla presente legge, nonchè i poteri della autorità sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

Art. 4.

I detergenti sintetici confezionati debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili della denominazione del prodotto, nonchè l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, della sede della impresa produttrice, dello stabilimento di produzione e dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio, della percentuale di biodegradabilità del prodotto, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume.

I detergenti sintetici venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione della percentuale di biodegradabilità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 5.

Il medico provinciale, quando accerti la esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati al precedente articolo 1 ne ordina il sequestro e ne ordina altresì la distruzione, previo nulla osta della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' concesso il termine massimo di sei mesi dalla data della entrata in vigore della legge, per lo smaltimento dei detergenti sintetici che non rispondono ai requisiti indicati al precedente articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — RESTIVO — LAURICELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 23/192 del 2 luglio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Parma ha deliberato di chiedere, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Busseto-Polesine Parmense », dell'estesa di km. 5+000;

Visto il voto n. 555 del 14 aprile 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Busseto-Polesine Parmense », dell'estesa di di km. 5+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3109)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Autorizzazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di avvalersi degli enti di sviluppo agricolo per l'attuazione del compito di corrispondere l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71, continua ad avere efficacia l'art. 8 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, nel quale è previsto, tra l'altro, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., può essere autorizzata ad avvalersi degli enti di sviluppo per l'attuazione del compito, ad essa assegnato, di corrispondere l'integrazione suddetta;

Considerata l'opportunita di concedere alla predetta Azienda l'autorizzazione di cui sopra per il pagamento dell'integrazione dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71;

Decreta:

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., è autorizzata ad avvalersi, per l'attuazione del compito di corrispondere l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71, dei sottoelencati enti di sviluppo, per la circoscrizione territoriale a fianco di ciascuno indicata:

Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, per le province della Toscana e del Lazio, esclusa la provincia di Latina;

Opera nazionale combattenti, per la provincia di Latina;

Ente di sviluppo per la Campania, per le province della Campania, esclusa la provincia di Avellino;

Ente di sviluppo in Abruzzi, per le province degli Abruzzi;

Ente per l'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per la provincia di Avellino;

Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, per le province della Puglia, della Basilicata e del Molise;

Ente di sviluppo in Calabria, per le province della Calabria;

Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia, per le province della Sicilia;

Ente di sviluppo in Sardegna, per le province della Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3205)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Determinazione del periodo di mancato o di irregolare funzionamento degli uffici finanziari di Reggio Calabria e provincia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa dei disordini verificatisi nella città di Reggio Calabria e successivamente estesi alla provincia, per la questione riguardante il capoluogo della regione calabrese, tutte le attività cittadine sono rimaste completamente paralizzate e per tutti gli uffici pubblici e privati si è verificato un mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria n. 649/Gab. del 3 marzo 1971;

Decreta:

Il periodo di mancato o di irregolare funzionamento degli uffici finanziari di Reggio Calabria e provincia è accertato come segue:

a) per tutti gli uffici finanziari della città di Reggio Calabria: dal 14 al 22 luglio 1970; dal 29 luglio al 1° agosto 1970; 11 agosto 1970; dal 16 al 21 settembre 1970; dal 7 al 17 ottobre 1970; dal 21 gennaio al 6 febbraio 1971;

b) per l'ufficio del registro di Villa S. Giovanni: 10, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 1970;

c) per l'ufficio del registro di S. Eufemia di Aspromonte: 12 ottobre 1970;

d) per l'ufficio del registro di Taurianova: 12 ottobre 1970;

e) per l'ufficio del registro di Oppido Mamertina: 14 ottobre 1970;

f) per l'ufficio del registro di Palmi: 15 ottobre 1970;

g) per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Villa S. Giovanni: 10, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 1970;

h) per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palmi: 15 ottobre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il Ministro: PRETI

(3457)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Modalità e termini per la denuncia ed il versamento all'erario del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali riscossi nel periodo dal 28 agosto 1970 al 26 ottobre 1970.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, che stabiliva l'obbligo per i concessionari di autostrade di corrispondere all'erario un diritto speciale pari al 10 % dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi;

Considerato che l'efficacia di detto provvedimento è venuta meno per la mancata conversione in legge entro i termini stabiliti dall'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1970, n. 1035, la quale dispone la validità dei rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621;

Decreta:

Art. 1.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto i concessionari di autostrade devono denunciare, in via provvisoria, all'ufficio del registro della località in cui hanno la sede legale, l'ammontare lordo dei pedaggi riscossi nel periodo dal 28 agosto 1970 al 26 ottobre 1970 e contemporaneamente versare l'importo di diritto speciale dovuto in base a detta denuncia.

Art. 2.

La denuncia definitiva, sottoscritta dal concessionario, deve essere prodotta all'ufficio del registro di cui al precedente art. 1, entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Contestualmente deve essere versata la differenza di diritto speciale eventualmente dovuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il Ministro: PRETI

(3456)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1971.

Modalità e termini per la denuncia ed il versamento all'erario del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, con il quale è istituito a carico dei concessionari di autostrade un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi;

Considerato che occorre stabilire ai sensi del terzo comma del predetto articolo i modi e i termini per la presentazione della denunzia dell'ammontare lordo dei pedaggi e per il versamento del diritto speciale;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 25 gennaio di ciascun anno i concessionari di autostrade debbono presentare all'ufficio del registro della località in cui hanno la sede legale la denuncia in via provvisoria dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi nell'anno precedente.

Entro la fine di ciascun mese i concessionari predetti debbono versare presso lo stesso ufficio del registro un dodicesimo dell'importo annuo del diritto speciale dovuto in base alla denuncia di cui al precedente comma.

Art. 2.

Entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio o del rendiconto i concessionari debbono:

a) comunicare al precitato ufficio del registro lo ammontare definitivo lordo dei pedaggi riscossi nello anno precedente, specificando le autostrade gestite;

b) corredare la comunicazione predetta in una copia del bilancio o rendiconto;

c) versare presso lo stesso ufficio la differenza di diritto speciale in più dovuta per i dodicesimi già corrisposti.

Qualora l'ammontare del diritto speciale corrisposto secondo i dati dell'anno precedente risulti inferiore a quello dovuto, la differenza va detratta dall'importo della rata mensile immediatamente successiva.

L'ufficio del registro provvede ai controlli e alle eventuali rettifiche e, quando necessario, richiede ai concessionari ogni altro elemento all'uopo utile.

Art. 3.

Tutte le denunce e le comunicazioni debbono essere sottoscritte dal concessionario.

Art. 4.

I concessionari debbono denunziare all'ufficio del registro, nel termine di giorni trenta dall'inizio dell'esercizio, l'apertura alla circolazione di nuovi tratti di autostrada.

Art. 5.

I nuovi concessionari, nel termine di giorni trenta dall'inizio dell'esercizio, debbono comunicare al competente ufficio del registro il tratto o i tratti di autostrade aperti alla circolazione e denunciare l'ammontare dei pedaggi lordi che presumibilmente saranno riscossi fino alla scadenza dell'anno.

Entro la fine di ciascun mese i concessionari medesimi devono versare le quote mensili del diritto speciale in conformità della norma di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per le differenze di diritto speciale definitivamente dovuto valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i concessionari devono denunciare al competente ufficio del registro l'ammontare lordo dei pedaggi riscossi nel periodo dal 27 ottobre 1970 al 31 dicembre 1970 e contemporaneamente versare l'importo del diritto speciale dovuto in base a detta denuncia.

Per la differenza di diritto speciale definitivamente dovuto valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

La denuncia di cui al primo comma del presente articolo deve essere corredata di un elenco delle autostrade in esercizio alla data di presentazione della denuncia medesima, nonchè di una dichiarazione dalla quale risulti il termine stabilito dall'atto costitutivo per l'approvazione del bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1971

Il Ministro: PRETI

(3430)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1971.

Autorizzazione alla società per azioni ALPI Assicurazioni, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni ALPI Assicurazioni, con sede in Milano, diretta ad ottenere la autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerata la necessità, prospettata nel predetto parere, di un differimento dell'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli all'entrata in vigore della assicurazione obbligatoria;

Decreta:

La società per azioni ALPI Assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, e riassicurazione negli stessi rami.

Per il ramo di responsabilità civile autoveicoli l'autorizzazione all'esercizio avrà effetto a decorrere dal 12 giugno 1971, data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

Roma, addì 29 marzo 1971

Il Ministro: GAVA

(3428)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1971.

Variazione del tasso ufficiale di sconto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 1970;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dal 5 aprile 1971, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 5,50 % al 5 %; resta invariata nella misura dell'1,50 % la maggiorazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969.

Per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64, nonchè relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta fissata nella misura del 3,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3558)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 marzo 1971.

Provenienze aeree da Cameroun, Dahomey, Territorio francese degli Afars e Issas, Ghana, Malì, Niger, Nigeria, Togo, Alto Volta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale vengono dichiarati infetti da colera il Cameroun, Dahomey, il Territorio francese degli Afars e Issas, il Ghana, Malì, il Niger, la Nigeria, Togo e l'Alto Volta;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree da Cameroun, Dahomey, Territorio francese degli Afars e Issas, Ghana, Malì, Niger, Nigeria, Togo e Alto Volta sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(3370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Cantina sociale di Santa Margherita di Costigliole d'Asti e zone limitrofe », con sede in Santa Margherita di Costigliole d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 marzo 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Cantina sociale di Santa Margherita di Costigliole d'Asti », con sede in Santa Margherita di Costigliole d'Asti, composto dai signori:

Gentile dott. Ludovico, presidente;

Stobbione dott. Serafini e Mondino Ettore, membri.

(3248)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Degora Capri-Casarsa » con sede in Monteforte d'Alpone.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 16727, in data 22 marzo 1971, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Degora Capri-Casarsa », con sede in Monteforte d'Alpone (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 31 marzo 1968.

(3249)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Chiarenzi » di Zevio ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10/III.90/10/5342, in data 8 marzo 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Chiarenzi » di Zevio (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(3167)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 22 marzo 1971, n. 6366, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Bologna relativa ad insediamento scolastico in via Toscana, località S. Ruffillo.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, comma secondo, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(3247)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « E. Fermi » di Livorno, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Livorno numero 318/S 1.14.13 del 22 gennaio 1970 la cassa scolastica della scuola media statale « E. Fermi » di Livorno, è autorizzata ad accettare una donazione di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di « Fortunato Cosmelli ».

(3250)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1971 il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.832.200 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3338)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1971, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.204.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3362)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1971, il comune di Seneghe (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.023.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3363)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1971, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.387.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3364)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1971, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.209.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3365)

Autorizzazione al comune di S. Vero Milis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1971, il comune di S. Vero Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.520.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3366)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1971, il comune di Santu Lussurgiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.349.313, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3367)

Autorizzazione al comune di S. Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1971, il comune di S. Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.061.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3368)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1971, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.141.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 2 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,01	621,85	621,85	621,92	621,80	622,01	621,80	621,92	622,01	621,82
Dollaro canadese	617,20	617,35	617,25	617,40	616,30	617,20	617,50	617,40	617,20	617 —
Franco svizzero . .	144,82	144,78	144,82	144,795	144,75	144,82	144,805	144,795	144,82	144,76
Corona danese .	83,18	83,11	83,18	83,115	83,10	83,18	83,095	83,115	83,18	83,18
Corona norvegese .	87,22	87,18	87,22	87,195	87,20	87,22	87,19	87,195	87,22	87,22
Corona svedese .	120,46	120,39	120,45	120,44	120,40	120,46	120,43	120,44	120,46	120,45
Fiorino olandese	173,07	173,10	173,12	173,115	173 —	173,07	173,125	173,115	173,07	173,07
Franco belga .	12,53	12,53	12,5350	12,5325	12,52	12,53	12,5325	12,5325	12,53	12,535
Franco francese	112,81	112,78	112,83	112,80	112,80	112,81	112,805	112,80	112,81	112,76
Lira sterlina .	1502,90	1501 —	1500,50	1500,95	1500 —	1502,90	1500,40	1500,95	1502,90	1501,10
Marco germanico .	171,36	171,31	171,38	171,335	171,30	171,36	171,325	171,335	171,36	171,30
Scellino austriaco .	24,07	24,07	24,085	24,0855	24,10	24,07	24,085	24,0855	24,07	24,09
Escudo portoghese	21,82	21,83	21,83	21,81	21,90	21,82	21,835	21,81	21,82	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,94	8,9390	8,95	8,94	8,94	8,9390	8,94	8,94

Media dei titoli del 2 aprile 1971

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	91,125
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,05
» 5 % (Città di Trieste) .	95,40
» 5 % (Beni esteri) .	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	91,55
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,40
» 5,50 % » » 1969-84	92,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 . .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,60
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,20
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	94,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	621,86
Dollaro canadese .	617,45
Franco svizzero	144,80
Corona danese . .	83,105
Corona norvegese .	87,192
Corona svedese	120,435
Fiorino olandese	173,12
Franco belga .	12,532
Franco francese	112,802
Lira sterlina .	1500,675
Marco germanico	171,33
Scellino austriaco	24,085
Escudo portoghese	21,822
Peseta spagnola	8,939

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	165744 (nuda proprietà)	Starita Silvia, Mario, Emilio, Bruno ed Antonina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Longobardo Laura ved. Starita, domiciliata a Napoli, in parti uguali. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Longobardo Laura, fu Giosuè ved. Starita domiciliata a Napoli . . .	15.000

Roma, addì 22 marzo 1971

(3164)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 21 gennaio 1971 al 3 febbraio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 113/71 e n. 188/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)	
		dal 21-1-1971 al 28-1-1971	dal 29-1-1971 al 3-2-1971
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	8,50	8,00
	II. zuccheri greggi:		
	- zuccheri canditi (1)	9,08 (2)	9,08 (2)
	- altri	zero (2)	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(2882)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° gennaio 1971 al 28 febbraio 1971.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) dal 1°-1-71 al 6-1-71	dal 7-1-71 al 14-1-71	dal 15-1-71 al 18-1-71	dal 19-1-71 al 20-1-71
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	97,35	93,95	90,20	85,00
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	97,35	93,95	90,20	85,00
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	97,35	93,95	90,20	85,00
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	97,35	93,95	90,20	85,00
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	97,35	93,95	90,20	85,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) dal 21-1-71 al 28-1-71	dal 29-1-71 al 3-2-71	dal 4-2-71 al 10-2-71	dall'11-2-71 al 28-2-71
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	89,45	84,25	87,25	90,20
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	89,45	84,25	87,25	90,20
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	89,45	84,25	87,25	90,20
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	89,45	84,25	87,25	90,20
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	89,45	84,25	87,25	90,20

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 7 del Regolamento C.E.E. n. 837/68, modificato dal Regolamento C.E.E. n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20 %).

(2881)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 dicembre 1970 al 14 gennaio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2622/70, n. 2695/70 e n. 31/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,430
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,830
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi.	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,441 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (*b*)
	- per le esportazioni verso il Canada	15,800 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,250 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,770 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (*b*)
	- per le esportazioni verso le isole Comore	15,700 (*b*)
	- per le esportazioni verso Togo e il Dahomey	15,500 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,689 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(2883)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 183-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «183-MI», a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Martino, con sede in Milano, viale Corsica n. 3.

(3243)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 240-MI »:

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione «240-MI», a suo tempo assegnato alla ditta Proserpio Achille, con sede in Milano, via Bellezza n. 17.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(3244)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 febbraio 1940, n. 6/R/Gab., con cui al sig. Ruepp Carlo, nato a Merano il 9 luglio 1881, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Rueppi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 settembre 1970 dal sig. Rueppi Carlo, nato a Merano il 9 luglio 1881, in atto residente a Trento, via Milano n. 118;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 febbraio 1940, n. 6/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Rueppi Carlo, nato a Merano il 9 luglio 1881, residente a Trento, via Milano n. 118, viene ripristinato nella forma tedesca di Ruepp.

Il sindaco del comune di Trento provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 marzo 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3268)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano dl 13 febbraio 1940, n. 60/R/Gab., con cui alla signora Ruepp Gabriella, nata ad Innsbruck l'11 dicembre 1915, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Rueppi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 settembre 1970 dalla signora Rueppi Gabriella in Visintainer, nata ad Innsbruck l'11 dicembre 1915, in atto residente a Trento, via Milano, 118;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 febbraio 1940, n. 60/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Ruepp Gabriella in Visintainer, nata ad Innsbruck l'11 dicembre 1915, residente a Trento in via Milano n. 118, viene ripristinato nella forma tedesca di Ruepp.

Il sindaco del comune di Trento provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 marzo 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3266)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Pregeli Sergio, nato a Ranziano il 22 maggio 1941 intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana, e precisamente da Pregeli a Pregelj;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Ritenuto di poter aderire alla richiesta;

Decreta:

Il cognome di Pregeli Sergio nato a Ranziano il 22 maggio 1941 e residente a Gorizia, via Trieste, 351, è restituito a tutti gli effetti, nella forma originaria di Pregelj.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Per effetto del presente decreto, la restituzione del cognome nella forma originaria viene estesa alla moglie Pacor Marcella, nata a Duino-Aurisina il 9 ottobre 1942.

Gorizia, addì 16 marzo 1971

Il prefetto: SGANGA

(3171)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quindici posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico della protezione civile e servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile e in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e, in particolare, l'art. 18, lettera *b*) circa le nuove qualifiche del personale tecnico delle carriere di concetto, nonchè la nota a pag. 81 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971;

Accertato che, alla data odierna, nella qualifica di geometra e perito (carriera di concetto) del ruolo tecnico della protezione civile e servizi antincendi sono complessivamente vacanti cinquantatre posti e, che di essi, diciassette posti (pari ad un terzo di quelli recati in aumento nel ruolo organico di cui trattasi per effetto della citata legge n. 996/1970) debbono essere conferiti, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservata al personale della protezione civile e servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei prescritti requisiti;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1971, in corso di registrazione, con il quale è stato revocato il bando di concorso pubblico per esami a due posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico antincendi, di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 12 agosto 1970;

Poichè, inoltre, occorre riservare al concorso di cui allo art. 21 del surriferito decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 dieci posti, pari ad un sesto di quelli annualmente disponibili nella qualifica intermedia di geometra e perito principale, i posti effettivamente conferibili mediante concorso pubblico per esami sono ventisei, cui vanno aggiunti i due posti resi vacanti anteriormente al 1° luglio 1970;

Tenuto conto che pertanto alla data attuale i posti complessivamente disponibili sono ventotto;

Ritenuta l'opportunità per l'Amministrazione di mettere a concorso pubblico per esami quindici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quindici posti di geometra e perito in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto della protezione civile e servizi antincendi, di cui alla tabella *E* annessa alla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o di perito tecnico industriale con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, agli anni 30 salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito all'elevazione del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo degli anni 30 è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico; che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati ed invalidi nella lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglia numerosa;

per il personale licenziato dagli enti soppressi per legge, alle condizioni e nei termini stabiliti dalle disposizioni sulla soppressione degli stessi;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di anni 30 è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte. A tal fine sarà inviato tempestivo invito di presentazione ai singoli candidati;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto VI) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data di conferimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte ed incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e precisamente:

a) di due prove scritte, comuni a tutti i candidati su argomenti di cui ai numeri 1, lettere *a*) e *b*) e 3 dell'allegato *A*;

b) di una prova scritta, a scelta del candidato, su argomenti di cui al n. 5, lettere *a*), *b*) e *c*);

c) di una prova orale su tutto il programma di cui allo allegato *A*.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 7, 8 e 9 giugno 1971, con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale protezione civile e servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale protezione civile e servizi antincendi) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco, di cui al precedente art. 9 i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno il documento militare di cui al successivo art. 11, n. 5), annotato delle benemerenze.

I mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera.

I mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre, dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalle guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazioni del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale protezione civile e servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dello art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di geometra o perito tecnico industriale in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati geometra e perito in prova e, dopo aver frequentato presso le scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso. Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di geometra e perito.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato dal Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente del servizio personale della Direzione generale dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1971

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 391

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAMI

1) *a*) Nozioni di storia letteraria italiana;
b) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.

2) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

3) Matematica e fisica:

Algebra: equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - Logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche.

Trigonometria piana.

Geometria piana e dello spazio.

Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.

Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo.

4) Chimica:

(chimica generale, inorganica ed organica - Elementi di chimica applicata).

5) *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni:

Stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c.a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni.

Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali.

Idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno:

Elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori.

Emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazioni - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori.

Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine:

Resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine.

Combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione ed allo scarico - macchine idrauliche - motori a combustione interna - ventilatori e compressori.

Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - servizio personale - Divisione R.T.A. - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di geometra e perito in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto dei servizi antincendi.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero: ha diritto all'equiparazione perchè . . . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso del diploma di . . . . (indicare la specializzazione per i periti industriali) conseguito presso l'Istituto . . . . nell'anno scolastico . . . .;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(3144)

Revoca del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1970, registro n. 2 Interno, foglio n. 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1970, con il quale venne indetto il concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerato che alcune disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale del 31 dicembre 1969 sono in contrasto con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che, pertanto, si ravvisa la necessità di revocare il citato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 31 dicembre 1969, citato nelle premesse, con il quale, venne indetto il concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Registro n. 7 Interno, foglio n. 93

(3217)

Nomina dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trecentocinquantaquattro posti di segretario comunale capo di 1ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1969, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a trecentocinquantasei posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1969 e 23 gennaio 1971, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 5 agosto 1969 e n. 43 del 18 febbraio 1971, con i quali sono stati depennati, a seguito di declassificazione, dall'elenco delle trecentocinquantasei sedi di classe terza poste a concorso con il citato decreto ministeriale 13 gennaio 1969, i comuni di Edolo (Brescia) e Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto l'ottavo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 107, con il quale si prescrive che i vincitori del concorso sono assegnati alle singole sedi indicate nel bando, tenute presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trecentocinquantaquattro posti di segretario comunale capo di 1ª classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe terza, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 20 aprile 1971:

1. Pianalto Gelindo: Malo (Vicenza);
2. Sasso Italo: Sabaudia (Latina);
3. Martino Arcadio: Gragnano (Napoli);
4. Merighi Paolino: Borgo Val di Taro (Parma);
5. Brescia Leonardo: Noci (Bari);
6. Giacomelli Alvaro: Certaldo (Firenze);
7. Patriarca Emilio: Mentana (Roma);
8. Repetti Gino: Saluzzo (Cuneo);
9. Gabusi Giovanni Battista: Cassano d'Adda (Milano);
10. Bruatto Giorgio: Grugliasco (Torino);
11. Donati Amasi: Pomarance (Pisa);
12. Previtera Antonio: Cantù (Como);
13. Simonelli Vinicio: Cassino (Frosinone);
14. Pugliese Tommaso: Albano Laziale (Roma);
15. D'Ancona Antonio: Cerveteri (Roma);
16. Caccavale Antonio: Amelia (Terni);
17. Pompeo Luigi: Fabriano (Ancona);
18. Palomba Antonio: Troia (Foggia);
19. Della Gaspera Cesare: Loano (Savona);
20. Marcon Adolfo: S. Biagio di Callalta (Treviso);
21. Uccelletti Aldo: Mugnano di Napoli (Napoli);
22. Riminucci Adello: Treia (Macerata);
23. Belletti Mario: Mandello del Lario (Como);
24. Ragone Daniele: Noceto (Parma);
25. Fontanas Umberto: Parabita (Lecce);
26. Ruglioni Otello: Castelfranco di Sotto (Pisa);
27. Maini Renato: Mirandola (Modena);
28. Bottarelli Carlo: Albisola Superiore (Savona);
29. Fortini Gianfranco: Riva (Trento);
30. Calisse Carlo: Bracciano (Roma);
31. Pavia Aldo: Consorzio Cuorgnè San Colombano Belmonte (Torino);
32. Piredda Salvatore: Alghero (Sassari);
33. Sivieri Eugenio: Villasanta (Milano);
34. Mazzini Libero: Portomaggiore (Ferrara);
35. Rossetti Sante: Arcore (Milano);
36. Mastrobuoni Giuseppe: Trentola Ducenta (Caserta);
37. Cagnani Lodovico: Forlimpopoli (Forlì);
38. Carusi Agostino: Augusta (Siracusa);
39. Rampelli Vincenzo: Zagarolo (Roma);
40. Guido Pasquale: Maglie (Lecce);
41. De Padova Renato: Grottaferrata (Roma);
42. Pagani Carlo: Senago (Milano);
43. Amorese Arturo: San Donato Milanese (Milano);
44. Armocida Elio: Samarate (Varese);
45. Passannanti Francesco: Canicattini Bagni (Siracusa);
46. Seghi Dorando: Agliana (Pistoia);
47. Ciamei Americo: Ceccano (Frosinone);
48. Cristina Giuseppe: Giarre (Catania);
49. Seclì Ernesto: Argenta (Ferrara);
50. Guasticchi Giancarlo: Umbertide (Perugia);
51. Bellino Angelo: Cori (Latina);
52. Nerucci Mario: Follonica (Grosseto);
53. Maroni Antonio: Malnate (Varese);
54. Lutteri Italo: Negrar (Verona);
55. Bianchini Virginio: Ostiglia (Mantova);
56. Ravizza Mario: Omegna (Novara);
57. Tinto Antonio: Sezze (Latina);
58. Marinelli Gaspero: Agnone (Isernia);
59. Tornavacca Giorgio: Carignano (Torino);
60. Bondioni Pietro: Bagnolo Mella (Brescia);
61. Bartalena Piero: Arcola (La Spezia);
62. Mita Antonio: Gallipoli (Lecce);
63. Lizzi Pierino: Monte San Giovanni C. (Frosinone);
64. Pelosi Biagio: Lentate sul Seveso (Milano);
65. Sanna Francesco: Oristano (Cagliari);
66. Bonadie Stefano: Noicattaro (Bari);
67. Troyli Elsio: Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno);
68. Colombo Guido: San Giovanni Lupatoto (Verona);
69. Muriana Giuseppe: Cavarzere (Venezia);
70. Cavalli Costantino: Caorle (Venezia);
71. Sorbo Giuseppe: Trinitapoli (Foggia);
72. Melotti Romano: Legnago (Verona);
73. Bernardi Giacomo: Marostica (Vicenza);
74. Lo Jacono Francesco: Veroli (Frosinone);
75. La Corte Renato: Eboli (Salerno);
76. Perfetti Luigi: Pontecorvo (Frosinone);
77. Zaccardi Leonzio: Seveso (Milano);
78. Porru Antonio: Villacidro (Cagliari);
79. Pippa Gerardo: Venosa (Potenza);
80. Di Gilio Vito: Borgo San Lorenzo (Firenze);
81. Patriarca Mario: Ferentino (Frosinone);
82. Falciglia Antonino: Aci Castello (Catania);
83. Sancilio Cosmo: Casal di Principe (Caserta);
84. Romagnino Gaetano: Narni (Terni);
85. Pipitone Giuseppe: Valderice (Trapani);
86. Frisullo Vincenzo: Casarano (Lecce);
87. Ferrando Franco: Boves (Cuneo);
88. Mangione Francesco: Castano Primo (Milano);
89. Accarino Rosario: Novate Milanese (Milano);
90. Barbero Angelo: Concorezzo (Milano);

91. Musmanno Ottavio: Atri (Teramo);
92. Dejana Luca: Busseto (Parma);
93. Belleri Giacomo: Dueville (Vicenza);
94. Polcaro Annibale: Cingoli (Macerata);
95. Grossi Francesco Saverio: Piano di Sorrento (Napoli);
96. Miseria Antonino: Raffadali (Agrigento);
97. Alemanno Luciano: Squinzano (Lecce);
98. Malavasi Sostene Claudio: Gonzaga (Mantova);
99. Manchia Gennaro: Montecorvino Rovella (Salerno);
100. Di Paolo Vincenzo: Muggiò (Milano);
101. Bonacci Mario: Figline Valdarno (Firenze);
102. Torre Mario: Taggia (Imperia);
103. Migliorati Emilio: Soncino (Cremona);
104. Silvestri Angelo: Roccastrada (Grosseto);
105. Di Cristofaro Giamberardino: Tagliacozzo (L'Aquila);
106. Zagordo Cosimo: Taurianova (Reggio Calabria);
107. Camporesi Vittorio: Spinea (Venezia);
108. Nucci Leopoldo: Lastra a Signa (Firenze);
109. Strano Giuseppe: Mascali (Catania);
110. Abatecola Giovanni: Boville Ernica (Frosinone);
111. Gambasi Enrico: Bagni di Lucca (Lucca);
112. Ricci Alberto: Nova Milanese (Milano);
113. Palmieri Giacomo: Loreto (Ancona);
114. Centulani Alberto: Castel S. Pietro (Bologna);
115. Lo Martire Stelio: Novi di Modena (Modena);
116. Manerba Franco: Piove di Sacco (Padova);
117. Mastrolia Raffaele: Aradeo (Lecce);
118. Garofalo Alfonso: Domodossola (Novara);
119. Boninsegna Gilberto: Zogno (Bergamo);
120. Labriola Gerardo: Ruvo di Puglia (Bari);
121. Urbani Ottavio: Colle Val d'Elsa (Siena);
122. Caruso Alfio: Cornaredo (Milano);
123. Fregonese Romolo: S. Vito al Tagliamento (Pordenone);
124. Nitti Gabriele: Santeramo in Colle (Bari);
125. Villa Renato: Concordia Sagittaria (Venezia);
126. Bonafè Giulio: Conselice (Ravenna);
127. Zocchi Mario: Lonate Pozzolo (Varese);
128. Bottai Alfio: Barga (Lucca);
129. Circosta Lorenzo: Orbassano (Torino);
130. Tinti Geltrudino: Ghedi (Brescia);
131. Tarone Francesco Paolo: Arzano (Napoli);
132. Ferri Virgilio: S. Michele al Tagliamento (Venezia);
133. Minelli Fiore: Rivarolo Canavese (Torino);
134. Silvestri Boris: Chiusi (Siena);
135. Zaffignani Bruno: Bagno di Romagna (Forlì);
136. Garzoni Giuseppe: Tarcento (Udine);
137. Marsala Fortunato: S. Gavino Monreale (Cagliari);
138. Valerio Giuseppino: Trepuzzi (Lecce);
139. De Janossi Libero: Berra (Ferrara);
140. Gavazzeni Ugo: Filottrano (Ancona);
141. Fedele Gennaro: Cardito (Napoli);
142. Marchetti Enrico: Ariano nel Polesine (Rovigo);
143. Silvestre Giovanni: S. Casciano in Val di Pesa (Firenze);
144. Notargiacomo Manlio: Pratola Peligna (L'Aquila);
145. Barezzi Ariosto: Collecchio (Parma);
146. Cavalli Lorenzo: Badia Polesine (Rovigo);
147. Zinnanti Vincenzo: Campobello di Mazara (Trapani);
148. Rainaldi Livio: Cagli (Pesaro Urbino);
149. De Felice Bruno: Boscotrecase (Napoli);
150. Franco Giacomino: Borgo a Mozzano (Lucca);
151. Cifarelli Lorenzo: Galatone (Lecce);
152. Colangelo Italo: Castellana Grotte (Bari);
153. Sandrini Elviro: Lendinara (Rovigo);
154. Giuliani Silvio: Montorio al Vomano (Teramo);
155. Gobbi Ampelio: Bovolone (Verona);
156. Liberti Gennaro: Spilimbergo (Pordenone);
157. Angora Girolamo: Campi Bisenzio (Firenze);
158. Ridella Natale: Taglio di Po (Rovigo);
159. De Luca Rinaldo: Mirabella Eclanó (Avellino);
160. Mangiapane Filippo: Aulla (Massa Carrara);
161. Santanera Giuseppe: Copparo (Ferrara);
162. Mingolla Pietro Mario: Mola di Bari (Bari);
163. Visone Aniello: S. Maria a Vico (Caserta);
164. Geroldi Luigi: Ostellato (Ferrara);
165. Accordi Euster: Nonantola (Modena);
166. Giglio Francesco: Corleone (Palermo);
167. Passaretti Umberto: Bibbiena (Arezzo);
168. Luchetti Loreto: Bastia Umbra (Perugia);
169. Genduso Leonardo: Castelfidardo (Ancona);
170. Mancini Tommaso: Modugno (Bari);
171. Leoni Attilio: Bovisio Masciago (Milano);
172. Manzi Mario: Saviano (Napoli);
173. Crescimanno Salvatore: Tricase (Lecce);
174. Becattini Alfredo: Montelupo Fiorentino (Firenze);
175. Lozzi Vittorio: Anagni (Frosinone);
176. Di Carlo Calogero: Serradifalco (Caltanissetta);
177. Di Caprio Salvatore: Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia);
178. Aiello Giuseppe: Cirò Marina (Catanzaro);
179. Magoni Beniamino: Finale Emilia (Modena);
180. Selvini Palmino: Soliera (Modena);
181. Sacco Erminio: Crevalcore (Bologna);
182. Salzani Fulvio: Spilamberto (Modena);
183. Di Maggio Domenico: Cerreto Guidi (Firenze);
184. Savino Giuseppe: Somma Vesuviana (Napoli);
185. Toscanelli Orlando: Città della Pieve (Perugia);
186. Pavese Pietro: Melegnano (Milano);
187. Braghini Giovanni: Montalcino (Siena);
188. Spada Francesco: Sasso Marconi (Bologna);
189. Ugatti Enzo: Poggio Renatico (Ferrara);
190. Ipprio Ilario: Savignano sul Rubicone (Forlì);
191. Vincenzi Pietro: S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno);
192. Ferramosca Andrea: Ugento (Lecce);
193. Leonardi Roberto: S. Severino Marche (Macerata);
194. La Placa Vittorio: Lercara Friddi (Palermo);
195. Aceti Pietro: Fagnano Olona (Varese);
196. Cima Antonio: Bertinoro (Forlì);
197. Pelosini Ivano: S. Miniato (Pisa);
198. Curtoni Lanfranco: Russi (Ravenna);
199. Scardaccione Samuele: Alberobello (Bari);
200. Murgia Silvio: Iglesias (Cagliari);
201. Marazzina Felice: S. Angelo Lodigiano (Milano);
202. Carabini Nazario: Gorgonzola (Milano);
203. Failla Ignazio: Ramacca (Catania);
204. Triarico Ennio: Reggello (Firenze);
205. Marini Aldo: Fivizzano (Massa Carrara);
206. Basile Franco: Giffoni Valle Piana (Salerno);
207. Salvatico Camillo: Fossombrone (Pesaro Urbino);
208. Neri Trento Italiano: Civitella del Tronto (Teramo);
209. Carluccio Raffaele: Putignano (Bari);
210. Benini Renzo: Volterra (Pisa);
211. Siracusa Carlo: Avola (Siracusa);
212. Borgarello Ezio: S. Bartolomeo in Galdo (Benevento);
213. Famiglietti Giuseppe: Montella (Avellino);
214. Mura Francesco: Bosa (Nuoro);
215. Ferlisi Giuseppe: Noto (Siracusa);
216. Botti Giovanni: Apricena (Foggia);
217. Colavolpe Antonio: Pioltello (Milano);
218. Mulè Giovanni Battista: Calatafimi (Trapani);
219. Suelzu Clemente: Ozieri (Sassari);
220. Scorza Francesco: Isola Capo Rizzuto (Catanzaro);
221. Bonato Giovanni: Bovino (Foggia);
222. Drocco Alberto: S. Ferdinando di Puglia (Foggia);
223. Sanna Pio: Arbus (Cagliari);
224. Tamburrino Nunzio: Bresso (Milano);
225. Di Russo Roberto: Brusciano (Napoli);
226. Biasibetti Olindo: S. Marco in Lamis (Foggia);
227. Bruni Giacinto: Cercola (Napoli);
228. Sorrentino Gennaro: Ottaviano (Napoli);
229. D'Angelo Vincenzo: Montalto Uffugo (Cosenza);
230. Castellina Severino: Serracapriola (Foggia);
231. Avagliano Umberto: Palma Campania (Napoli);
232. Picone Crescenzo: Roccadaspide (Salerno);
233. Braghieri Carlo: Castel S. Giovanni (Piacenza);
234. Marchica Mario: Grotte (Agrigento);
235. Sgobba Vito: Vico del Gargano (Foggia);
236. Matteucci Gino: Sansepolcro (Arezzo);
237. Franco Calogero: Randazzo (Catania);
238. Aprile Pietro Maria: Garlasco (Pavia);
239. Fontanas Giovanni: Matino (Lecce);
240. Giordano Andrea: Procida (Napoli);
241. Petruzzelli Maurizio: Bernalda (Matera);
242. Tangredi Giuseppe: S. Antonio Abate (Napoli);
243. Balducci Luciano: Torremaggiore (Foggia);
244. Coco Giuseppe: Mineo (Catania);
245. Sarti Bruno: Grassano (Matera);
246. Bellonio Giuseppe: Montalbano Ionico (Matera);
247. Salvi Aldo: Stigliano (Matera);
248. Massarelli Luigi: Terzigno (Napoli);
249. Amorelli Giuseppe: Comiso (Ragusa);
250. Ventriglia Luigi: Gavorrano (Grosseto);
251. Pagliara Mario: Filadelfia (Catanzaro);
252. Vola Francesco: Avigliano (Potenza);
253. Iandiorio Aniello: Lavello (Potenza);
254. Guggino Giuseppe: Ferrandina (Matera);
255. Salerno Pasquale: Marsico Nuovo (Potenza);

256. Severi Attilio: Muro Lucano (Potenza);
257. Scrudato Salvatore: Cattolica Eraclea (Agrigento);
258. Padovani Adornato: Teggiano (Salerno);
259. Dastoli Carmelo: Palazzo S. Gervasio (Potenza);
260. Petrella Girolamo: Carinola (Caserta);
261. Glori Italico: Campi Salentina (Lecce);
262. Torasso Luciano: Cassano allo Ionio (Cosenza);
263. Bacci Francesco: Bisignano (Cosenza);
264. Scarantino Attilio: Ittiri (Sassari);
265. Pegolo Olinto: Cetraro (Cosenza);
266. Corciulo Nicola: Cagnano Varano (Foggia);
267. De Sanctis Domenico: Longobucco (Cosenza);
268. Pecoraro Antonio: Pachino (Siracusa);
269. Guglielmotti Raffaele: Toritto (Bari);
270. Puccinelli Giovanni: S. Giovanni in Fiore (Cosenza);
271. Cecchin Giovanni: Turi (Bari);
272. Saladino Giovanni: Gangi (Palermo);
273. Buono Romualdo: Carovigno (Brindisi);
274. Gatto Aldo: Consorzio Argusto Chiaravalle Centrale (Catanzaro);
275. Amellone Luigi: Guspini (Cagliari);
276. Brazzoli Mario: Girifalco (Catanzaro);
277. Cresta Primo: Castellaneta (Taranto);
278. Barbieri Michele: Palagonia (Catania);
279. Peretti Nicola Tiziano: Consorzio Oppeano Roverchiara (Verona);
280. Bressi Saverio: Crispiano (Taranto);
281. Pacillo Pellegrino: Ginosa (Taranto);
282. Marcuzzi Umberto: Martano (Lecce);
283. Sturloni Arnaldo: Scandiano (Reggio Emilia);
284. Naim Carmelo: Gioia Tauro (Reggio Calabria);
285. Goria Marziale: Palagiano (Taranto);
286. Segnatelli Mario: Carmiano (Lecce);
287. Finarelli Giovanni: Monteroni di Lecce (Lecce);
288. Faillace Peppino: Massafra (Taranto);
289. Ceccarelli Giuseppe: Novoli (Lecce);
290. Giani Armando: Melzo (Milano);
291. Caresta Luigino: Atessa (Chieti);
292. Converti Carlo: Ruffano (Lecce);
293. Mammana Francesco: S Anastasia (Napoli);
294. Molinari Angelo: Ceglie Messapico (Brindisi);
295. De Pizzol Antonio: Cisternino (Brindisi);
296. Zinetti Bruno: Valeggio sul Mincio (Verona);
297. Raviol Giulio: S. Pancrazio Salentino (Brindisi);
298. Lutrario Alberto: Veglie (Lecce);
299. Midolo Vittorio: Sortino (Siracusa);
300. Fabris Manlio: Laureana di Borello (Reggio Calabria);
301. Recchia Ezio: Mesoraca (Catanzaro);
302. Lanzillotta Attilio: Mileto (Catanzaro);
303. Di Martino Antonino: Nicosia (Enna);
304. Molla Millo: Petilia Policastro (Catanzaro);
305. Marinelli Edmondo: Oria (Brindisi);
306. Alvisi Aldo: Caulonia (Reggio Calabria);
307. Chindamo Giuseppe: Rosarno (Reggio Calabria);
308. Macrì Luigi: Taviano (Lecce);
309. Supplizi Onelio: Montebello Ionico (Reggio Calabria);
310. Liotti Francesco: Cutro (Catanzaro);
311. Rapetti Luciano: Canelli (Asti);
312. Matassa Lidio: Oppido Mamertina (Reggio Calabria);
313. Rocca Giuseppe: Aidone (Enna);
314. Velardita Francesco Saverio: Cammarata (Agrigento);
315. Zamponi Ugo: Palma di Montechiaro (Agrigento);
316. Pinna Giovanni: S. Antioco (Cagliari);
317. Ceola Mario: Ravanusa (Agrigento);
318. Nalin Giuseppe: Sermide (Mantova);
319. Cozzutti Renato: Menfi (Agrigento);
320. Amali Aldo: Agira (Enna);
321. Lavitola Umberto: Prizzi (Palermo);
322. Fusco Giuseppe: Casalnuovo di Napoli (Napoli);
323. Ferrante Pietro: Campobello di Licata (Agrigento);
324. Corrias Filippo: Terralba (Cagliari);
325. Grisi Gerardo: Barrafranca (Enna);
326. Santoro Pasquale: Leonforte (Enna);
327. Sasso Stefano: Pietraperzia (Enna);
328. Malanga Lorenzo: Regalbuto (Enna);
329. Lisoni Alberto: Troina (Enna);
330. Callipo Gaetano: Muggia (Trieste);
331. De Rosa Quirino: Niscemi (Caltanissetta);
332. Tumeo Giuseppe: S. Fratello (Messina);
333. Rotondo Damiano: Villarosa (Enna);
334. Mileti Giuseppe: Butera (Caltanissetta);
335. Calefato Armando: Riesi (Caltanissetta);
336. Nardi Cesare: Formigine (Modena);
337. Pascale Paolo: S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta);
338. Pastò Pietro: Montegrotto Terme (Padova);
339. Catania Signorino: Bronte (Catania);
340. Mazza Mameli: Sommatino (Caltanissetta);
341. Santarossa Renato: Maniago (Pordenone);
342. Vassalli Luigi: Vieste (Foggia);
343. Tomasi Vittorio: Mazzarino (Caltanissetta);
344. Compagnoni Bruno: Mirabella Imbaccari (Catania);
345. La Spina Vincenzo: Scordia (Catania);
346. Albonetti Alberto: Carlentini (Siracusa);
347. Puce Antonio: Vizzini (Catania);
348. Criscuoli Matteo: Francofonte (Siracusa);
349. Mondelli Tommaso: Tortorici (Messina);
350. Oricchio Giulio: Palazzolo Acreide (Siracusa);
351. Magnani Ferruccio: Vignola (Modena);
352. Saccarini Pietro: Ispica (Ragusa);
353. Bisignano Michele: Pantelleria (Trapani);
354. Bottini Rinaldo: Nerviano (Milano).

I predetti candidati sono nominati segretari comunali capi di 1ª classe a decorrere dal 20 aprile 1971.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinunzia alla promozione.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(3283)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 36475 del 4 giugno 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Chieti e dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Chieti e le preferenze espresse dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità.

Componenti:

Franco prof. dott. Pasquale, ispettore generale medico titolare dell'ufficio del medico provinciale di Pescara;

La Rocca dott. Dante, vice prefetto vicario presso la prefettura di Chieti;

Lannutti prof. Ferdinando, primario chirurgo presso l'ospedale civile di Casoli;

Salvi prof. Augusto, primario medico presso l'ospedale civile di Vasto;

Melasecca dott. Ivan, medico condotto presso il comune di Atessa.

Segretario:

de Marco prof. dott. Ignazio, funzionario di carriera direttiva-amministrativa dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Chieti (per la valutazione dei titoli) ed in Vasto (per le prove d'esame).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Chieti, addì 13 marzo 1971

Il medico provinciale: SOLLECITO

(3179)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 761 del 23 luglio 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nel comune di Sant'Omero e nel consorzio di Bisenti e uniti;
Visto il proprio decreto n. 1096 del 16 novembre 1970 relativo alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il proprio decreto n. 761/A del 1° marzo 1971, relativo all'ammissione al concorso dei candidati;
Visti i verbali del concorso con la graduatoria di merito degli idonei, rimessi in data 15 marzo c. a. dalla commissione giudicatrice e accertata la regolarità e legittimità dei verbali medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Esaminati gli atti di ufficio;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe citato:

1. Forcellese Ennio	punti	71,356	su 120
2. De Carolis Pasquale	»	63,214	»
3. Di Matteo Ernesto	»	57,755	»
4. Picchi Giuseppe	»	57,026	»
5. Lev Maurice	»	53,000	»
6. La Rosa Fausto	»	49,704	»
7. Campanelli Secondo	»	49,000	»
8. Rosin Cesare	»	48,500	»
9. Castrataro Pasquale	»	48,000	»
10. Danisi Vito	»	47,733	»
11. Biondi Giovanni	»	47,500	»
12. Terranova Giuseppe	»	47,140	»
13. Bruschi Ferdinando	»	46,000	»
14. Cardoni Claudio	»	45,000	»
15. Vivoli Piero	»	43,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio, della prefettura di Teramo e dei comuni di Bisenti, Arsita, Basciano e Sant'Omero.

Teramo, addì 16 marzo 1971

Il veterinario provinciale: MARTINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 415 in data odierna, relativo alla approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Teramo presso i comuni di Santo Omero e Bisenti e uniti;
Esaminati gli atti di ufficio;
Viste le preferenze espresse dai candidati in ordine all'assegnazione delle condotte messe a concorso;
Richiamate le disposizioni di legge vigenti in merito;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno segnate:
1) Forcellese Ennio: condotta del comune di Sant'Omero;
2) De Carolis Pasquale: condotta consorziale dei comuni di Bisenti, Arsita e Basciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Teramo e dei comuni di Sant'Omero, Bisenti, Arsita, Basciano.

Teramo, addì 16 marzo 1971

Il veterinario provinciale: MARTINI

(3149)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1969, indetto con proprio decreto n. 429 in data 6 marzo 1970;
Preso atto della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione predetta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1969:

1. Pirino Arcadio	punti	68,440	su 120
2. Uleri Giovanni	»	67,660	»
3. Pisanu Salvatore	»	61,960	»
4. Pes Aldo	»	60,266	»
5. Canu Bachisio	»	56,611	»
6. Sini Gavino Giuseppe	»	54,290	»
7. Manconi Angelino	»	52,802	»
8. Virdis Francesco	»	52,270	»
9. Carta Salvatore	»	48,620	»
10. Canu Giovanni	»	48,500	»
11. Pinna Gian Franco	»	45,536	»
12. Demuru Nicolò	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sassari, addì 15 marzo 1971

Il veterinario provinciale: PIGA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 423 in data 15 marzo 1971 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1969;
Vista la indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1969, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Pirino Arcadio: condotta comunale di Ploaghe;
2) Uleri Giovanni: condotta comunale di Arzachena;
3) Pisanu Salvatore: condotta consorziale di Illorai, Burgos ed Esporlatu;
4) Pes Aldo: condotta consorziale di Bono e Bottidda;
5) Canu Bachisio: condotta comunale di Alà dei Sardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sassari, addì 16 marzo 1971

Il veterinario provinciale: PIGA

(3180)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo addetto ai servizi veterinari del comune di Trento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1171/Vet. in data 26 marzo 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo addetto ai servizi veterinari della ripartizione VII del comune di Trento;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche all'art. 66 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dal commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, dall'ordine dei veterinari della provincia di Trento e dal medico provinciale (ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220);
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di veterinario comunale capo addetto ai servizi veterinari della ripartizione VII del comune di Trento, è così costituita:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Scherli dott. Vittorio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità presso l'ufficio veterinario provinciale di Trieste;
Comper dott. Carlo Alberto, direttore di sezione presso il commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige;
Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di anatomia patologica e patologia generale veterinaria dell'Università di Torino;
Guidi dott. Guido, veterinario comunale capo del comune di Padova.

Segretario:

Mastrocola dott. Claudio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori presso questo ufficio veterinario provinciale di Trento, via Piave n. 1, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, del commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige e del comune di Trento.

Trento, addì 17 marzo 1971

Il veterinario provinciale: FAVA

(3262)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1970, n. **26.**

Approvazione di modifiche al piano regolatore generale del comune di Bolzano (Legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 del 5 gennaio 1971*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modifiche al piano regolatore generale della città di Bolzano:

1) trasformazione del lotto sul quale è ubicata la sede dell'ENPAS in via Amba Alagi, da zona residenziale del tipo « D » in « zona per attrezzature collettive » fissando l'altezza massima dell'edificio con 17,50 m;

2) modifica della destinazione di un'area sita nel tratto mediano in via della Rena da zona destinata a « parcheggio pubblico » in zona residenziale « A » e di limitare la zona « A » ad una striscia di terreno della larghezza di m 10 parallela al fronte dell'albergo « Grifone » in via Rena e destinando la rimanente parte a « verde privato » ad eccezione di una fascia larga due metri in fregio alla strada da destinare a sede stradale;

3) modifica dell'art. 21, zone di verde privato, delle norme di attuazione del piano regolatore generale, inserendo dopo il quarto comma il seguente nuovo comma:

« Potrà venire concesso l'ampliamento delle già esistenti cantine sociali. Di questo ampliamento non si potrà tenere conto ai fini dell'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo in caso di ricostruzione o di diversa destinazione del fabbricato ».

Con la presente legge sono modificati, limitatamente alle varianti di cui sopra, gli elementi grafici 5) e 6), nonchè n. 7 - norme di attuazione - elencati nell'articolo unico della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Bolzano.

Le modifiche sopraesposte sono inserite nelle relative tavole, nonchè nelle norme di attuazione del piano regolatore generale, firmati dal Presidente della giunta provinciale e formano parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

V'sto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(3150)

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1970, n. **27.**

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Laives.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 (supplemento ordinario) *del* 5 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Laives nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) Relazione illustrativa;
2) Norme di attuazione;
3) Programma di attuazione;
4) Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
5) Piano di zonizzazione in scala 1:5.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale e autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(3151)

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1970, n. **28.**

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sluderno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 (supplemento ordinario) *del* 5 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Sluderno nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
2) Piano di zonizzazione in scala 1:5.000;
3) Relazione illustrativa;
4) Norme di attuazione;
5) Programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(3152)

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1970, n. **29.**

Provvedimenti per l'alienazione di beni gravati da diritti di uso civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'alienazione di beni gravati da diritti di uso civico è consentita soltanto nei casi previsti dalla presente legge, previa autorizzazione della giunta provinciale.

Art. 2.

I beni di cui alla lettera *b*) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e quelli di cui alla lettera *a*) che da un piano di bonifica approvato dall'autorità competente siano previsti per l'utilizzazione a coltura agraria possono essere alienati ai coltivatori diretti, aventi diritto di uso civico nella frazione o in subordine nel comune, per la formazione o per l'arrotondamento della proprietà contadina. Per gli aventi diritto di prelazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il prezzo deve essere congruo.

Art. 3.

Per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, a norma dell'ordinamento urbanistico, è consentita a prezzo congruo l'alienazione di beni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 11 della legge sopracitata nell'estensione strettamente necessaria.

Art. 4.

Qualora i beni di cui all'art. 11, lettere *a*) e *b*) della legge 16 giugno 1927, n. 1766, siano destinati nel piano regolatore o nel programma di fabbricazione ad uso diverso, essi possono essere alienati a partire dall'entrata in vigore degli strumenti urbanistici agli scopi previsti nei medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(3153)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.